

ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E ASSOCIAZIONE AUTISMO FIRENZE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PSICHIATRICO EX ART. 26 L. 833/78 "CENTRO CASADASE" UBICATO NEL COMUNE DI FIRENZE, PERIODO VALIDITA' DAL 02.05.2019 AL 30.04.2021.

TRA

L'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, nella persona della Dr.ssa Lucia Carlini, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SOC "Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio-sanitario" dell'Azienda, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 793 del 31.05.2019;

E

L'Associazione Autismo Firenze Onlus, di seguito denominata Associazione/Centro/Struttura, con sede legale in Firenze, Via Giambologna, 14, codice fiscale 05349770486 nella persona del suo Legale Rappresentante Dr.ssa Maria Carla Morganti, domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione,

Visti:

- a) il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni;
 - l'art. 8-bis c. 3 del D.lgs. n. 229 del 19.6.1999 ove si prevede che "La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l'esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8-ter, dell'Accreditamento istituzionale di cui all'art. 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies...";
 - la L.R. n. 51 del 5.08.2009 e s.m. "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento";
 - il D.P.G.R. 17 novembre 2016 n. 79/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie";
- b) il DPCM 12.01.2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del D.Lgs 502/92, e, in particolare, l'art. 33 comma 2 lettera b del citato DPCM 12.01.2017 e l'art. 60 ove sono previsti i livelli assistenziali e l'intensità di cura per strutture psichiatriche per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo, nonché per persone con disturbi dello spettro autistico;
 - la D.G.R.T. n. 504 del 15.05.2017 di recepimento del D.P.C.M. 12.01.2017;
 - Il Provvedimento Dirigenziale del Comune di Firenze n. 2019/DD/00048 del 9.01.2019 con cui è stata rilasciata l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di struttura sanitaria privata denominata "Autismo Firenze – Centro Casadase" posta in Firenze, Via Giambologna, 14, per l'erogazione di prestazioni di ricovero a ciclo continuativo e diurno in fase post-acuta (D) nella tipologia di: "Struttura di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali di tipo B (D1.b) per soggetti portatori di disabilità psichiche (D1.d) con n. 16 posti per attività a ciclo diurno";
 - il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n° 2156 del 20.02.2019 di accreditamento della struttura per i processi riabilitazione e salute mentale;

PREMESSO CHE

- la Delibera G.R.T. n. 776 del 6/10/2008 ha recepito l'accordo tra la Regione Toscana, le Aziende U.S.L. ed il Coordinamento dei Centri di Riabilitazione determinando le tariffe massime per le prestazioni di riabilitazione extraospedaliera;

- la Delibera G.R.T. n. 1476 del 21/12/2018 che ha recepito il nuovo accordo tra la Regione Toscana, le Aziende U.S.L. ed il Coordinamento dei Centri di Riabilitazione definendo le tariffe massime per le prestazioni di riabilitazione extraospedaliera di cui alla Delibera D.R.G. n. 776/2008;
- la delibera G.R.T. n. 265 del 24.3.2003 ha stabilito che le competenze al pagamento degli oneri per le prestazioni residenziali di ricovero fanno carico all'Azienda USL di residenza del cittadino al momento dell'inserimento;
- il Piano Sanitario Regionale 2012 - 2015 prevede l'assistenza sanitaria riabilitativa finalizzata a consentire al disabile la migliore qualità della vita mediante un progetto e un programma riabilitativo risultante dall'integrazione operativa di diverse competenze professionali coinvolte nella formulazione e nell'attuazione del progetto medesimo;
- che la Giunta Regione Toscana con delibera n. 732 del 23/6/1997 ha stabilito che i soggetti autistici possono essere trattati anche in strutture non specificatamente dedicate, purché sia garantito un programma di riabilitazione specifico in relazione alla patologia di tale utenza e definito il rapporto personale/utenza previsto per le strutture di assistenza ai soggetti autistici, di cui all'allegato a) della citata delibera, stabilendone la remunerazione;
- che l'Associazione Autismo Firenze Onlus, al fine di garantire un adeguato ed appropriato programma di riabilitazione rivolto ai soggetti con spettro autistico, ha adeguato il personale operante nel Centro ai parametri operatore/utenti previsti dalla Delibera GRT 732/1997 citata, fermo restando quanto disposto dal il D.P.G.R. 17 novembre 2016 n. 79/R;
- che il Direttore della UFC SMA Firenze, Dr. Paolo Rossi Prodi, e il Dr. Giuliano Casu, Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, con scheda di fabbisogno del 20.03.2019, sulla quale il Direttore Sanitario dell'Azienda, Dr. Emanuele Gori, ha rilasciato autorizzazione in data 23.04.2019, hanno richiesto l'attivazione di una convenzione con l'Associazione Autismo Firenze gestore del "Centro Casadase' " per n. 16 posti per soggetti portatori di disabilità psichiche (autismo) in regime semiresidenziale ex art. 26 L. 833/78;
- che nella Scheda di Fabbisogno sopra richiamata di evince altresì che il "Centro Casadase' " risulta essere l'unico nel suo genere sul territorio della USL Toscana Centro che rivolgendosi ad utenti nella fase di passaggio dall'età scolare all'età adulta, focalizza la propria azione verso l'abilitazione alla vita indipendente o comunque al raggiungimento della massima autonomia possibile;
- che nella medesima scheda si attesta altresì, l'impossibilità di reinternalizzare il servizio in oggetto all'interno dell'Azienda, il positivo andamento della gestione del servizio nel periodo contrattuale fino ad oggi vigente, ancorché di natura ed intensità riabilitativa diversa (ora strutturato come attività riabilitativa ex art. 26 L. 833/78), e il riconoscimento del ruolo essenziale della struttura in relazione alla tipologia di utenza ed alla collocazione territoriale;
- che le attività svolte presso il Centro sono state oggetto di specifici finanziamenti regionali ripetuti negli anni per il progetto sperimentale denominato "Progetto autonomia";
- che appare opportuno promuovere tutte le azioni necessarie volte al superamento della fase di sperimentazione coinvolgendo il suddetto progetto in un processo di evoluzione, passando quindi al consolidamento ed alla strutturazione della rete integrata dei servizi, tenuto conto sia della programmazione del fabbisogno complessivo espresso dall'Azienda tramite i servizi sanitari coinvolti, sia della necessità di rendere le strutture in grado di diversificare al proprio interno l'offerta dei servizi in modo tale da fornire risposte appropriate con il variare del bisogno assistenziale e dell'età degli utenti;
- che nell'incontro del 15.04.2019, ove per l'Azienda erano presenti la Dr.ssa Lucia Carlini, Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio sanitario e il Dr. Paolo Maria Rossi Prodi, Direttore UFC Salute mentale adulti Firenze, mentre per l'Associazione, la Dott.ssa Maria Carla Morganti, Presidente e Legale Rappresentante della stessa, le parti hanno pattuito l'applicazione di uno sconto del 10% sulla tariffa massima ex DGRT 1476/2018 ivi definita

per il 2019 in € 152,00 al giorno per le prestazioni oggetto del presente contratto, concordando quindi l'applicazione di una tariffa giornaliera per lo stesso anno pari ad € 136,80, anche in virtù delle ulteriori attività meglio specificate all'art. 2 del presente accordo contrattuale;

- che l'Azienda si impegna a riconoscere all'Associazione per le attività di cui al presente contratto un tetto complessivo anno 2019 massimo di € 562.248,00 in esenzione IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633 del 26.10.1972;
- che con delibera del Direttore Generale n. 793 del 31.05.2019 è stata approvata la stipula del presente atto con la determinazione dei volumi economici per il periodo di validità,

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

- a) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.
- b) Le parti convengono che oggetto del presente contratto è la gestione del centro diurno di riabilitazione funzionale per n. 16 posti per soggetti portatori di disabilità psichiche (autismo) in regime semiresidenziale ex art. 26 L. 833/78, denominato Centro CASADASE', ubicato a Firenze, Via Giambologna, 14.

I trattamenti sono erogati nella forma di semiresidenziale entro i limiti ed alle condizioni di cui ai successivi articoli.

Il presente contratto è unico, è rivolto agli utenti iscritti al Servizio Sanitario Nazionale residenti nel territorio dell'Azienda.

La competenza al pagamento degli oneri per le prestazioni fa carico all'Azienda, come da delibera G.R.T. n. 265 del 24.3.2003.

ART. 2 – TIPOLOGIA D'ATTIVITA' E DI PERSONALE

Il Centro si impegna a mettere a disposizione dell'Azienda per i propri residenti le prestazioni di riabilitazione sotto specificate:

- **Prestazioni semiresidenziali per soggetti adulti autistici per un massimo di 16 utenti.**

Il Centro intende promuovere e assicurare i diritti della persona con disabilità sulla base dei principi di eguaglianza, non discriminazione e inclusione sociale.

Il Centro si impegna ad assicurare le prestazioni specificatamente dirette al recupero funzionale dell'assistito secondo il piano di trattamento personalizzato (PTRI) predisposto dal Dipartimento Salute Mentale dell'Azienda e diretto all'abilitazione alla vita indipendente e, comunque, al raggiungimento della massima autonomia possibile. Gli interventi sono volti a facilitare l'accesso all'orientamento, alla qualificazione e riqualificazione professionale degli assistiti, secondo le normative nazionali e regionali ai fini del possibile inserimento nell'attività lavorativa. Tali finalità potranno essere perseguite anche attraverso specifici progetti, in collaborazione con le Istituzioni pubbliche e quelle preposte alla formazione, secondo le finalità di cui alla Legge Regionale n° 60/2017.

L'Associazione, per svolgere i propri compiti mette a disposizione le proprie strutture, le attrezzature tecniche ed il personale qualificato, nel rapporto personale/utenza così come previsto dalla Delibera citata 732/97, allegato A). Inoltre l'Associazione opera nel rispetto dei requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi di cui all'allegato A del D.P.G.R. n. 79/R del 17.11.2016.

Il Centro effettua, di norma, un orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00, con eccezione del giovedì in cui il Centro seguirà l'orario dalle ore 9.00 alle ore 18.30.

Nel mese di agosto il Centro sospenderà l'attività per due settimane intere. Nel resto dell'anno il Centro rimarrà chiuso durante il periodo pasquale, natalizio, festività e altri ponti. I periodi di chiusura saranno preventivamente concordati con il Responsabile degli aspetti sanitari del contratto e comunicati al Responsabile della Gestione Amministrativa del Contratto.

E' comunque previsto lo svolgimento dell'attività del Centro per n° 240 giorni all'anno.

L'Associazione inoltre effettua attività aggiuntive con propri operatori programmate oltre l'orario di chiusura del Centro a cui partecipano gli utenti di Casadase' suddivisi in gruppi. Tali attività, parte integrante del progetto riabilitativo individuale, si svolgono in ambiente naturale e servono per valutare le competenze acquisite all'interno del Centro. I gruppi sono organizzati per le tipologie e nelle modalità sotto descritte:

- a) Gruppi a medio-basso funzionamento composti da 4/5 utenti con uscite di n. 4 ore ciascuna. Le uscite, con frequenza settimanale, possono essere programmate dal lunedì al venerdì oltre l'orario di chiusura del Centro o nella giornata di sabato. Sono programmabili uscite fino a un massimo di n. 20 utenti al mese suddivisi in gruppi che rientrano in questa tipologia come sopra indicato, per un massimo di 11 mesi all'anno;
- b) Gruppi ad alto funzionamento (Asperger) composti da un massimo di 10 utenti con uscite di n. 2/3 ore ciascuna. Le uscite possono essere programmate dal lunedì al venerdì oltre l'orario di chiusura del Centro o nella giornata del sabato. Sono programmabili fino a n. 4 uscite nel mese (48 uscite all'anno) per il totale dei gruppi che rientrano in questa tipologia.

ART. 3 - MODALITA' DI ACCESSO

L'accesso presso il Centro è consentito a tutti i soggetti adulti affetti da patologie neuropsichiatriche (autismo). L'ammissione è subordinata all'autorizzazione rilasciata dal Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda secondo le procedure di accesso in uso nello stesso.

Il piano di trattamento (PTRI) deve contenere la diagnosi, la descrizione della disabilità, gli obiettivi del trattamento, la durata complessiva, la frequenza oraria e giornaliera, le modalità di verifica, una descrizione della tipologia/intensità degli interventi specifici ritenuti necessari.

Il Centro non potrà iniziare il trattamento fino a data successiva a quella di autorizzazione all'ammissione.

La documentazione occorrente per l'autorizzazione e per la prosecuzione dei trattamenti deve essere trasmessa via mail al competente ufficio amministrativo dell'Azienda.

Ai fini dell'accesso, i competenti servizi dell'Azienda definiscono i bisogni, gli obiettivi sanitari riabilitativi della persona, nonché la durata presunta dell'intervento per mezzo del modello di PTRI sottoscritto e condiviso dai familiari e dai professionisti coinvolti.

Eventuali variazioni alla tipologia di trattamento riabilitativo dovranno essere ugualmente autorizzati dai competenti servizi dell'Azienda.

La modalità di valutazione di tali bisogni verrà stabilita in un apposito documento elaborato congiuntamente fra Azienda e i centri convenzionati nell'ottica dell'appropriatezza di percorsi rispetto alla qualità di vita e di differenziazione dell'offerta dei servizi che integri tutte le risorse del territorio.

Almeno ogni 6 mesi i competenti servizi dell'Azienda che hanno richiesto il trattamento, effettuano verifiche sullo stato di attuazione del progetto individuale predisposto e autorizzano eventuali proroghe al trattamento.

ART. 4 - TARIFFE

Le tariffe di riferimento per le prestazioni erogate sono quelle stabilite dalla Deliberazione GRT 1476/2018 che ha recepito il nuovo accordo tra la Regione Toscana, le Aziende U.S.L. ed il Coordinamento dei Centri di Riabilitazione aggiornando le tariffe per le prestazioni di riabilitazione extraospedaliera per l'anno 2019, 2020 e 2021. Tali tariffe sono da considerarsi tariffe massime.

All'interno del tetto finanziario di cui al successivo articolo le parti concordano che, stante il rispetto da parte del Centro del rapporto personale/utenza dei parametri della Delibera GRT 732/1997, le prestazioni semiresidenziali erogate per soggetti autistici di cui all'art. 2 del presente atto, verranno remunerate secondo le seguenti tariffe previste dalla citata Deliberazione GRT 1476/2018 abbattute di uno sconto del 10% come in premessa evidenziato:

- Anno 2019 tariffa giornaliera € 136,80;
- Anno 2020 tariffa giornaliera € 138,85;
- Anno 2021 tariffa giornaliera € 140,93.

Per quanto riguarda la remunerazione delle prestazioni semiresidenziali erogate presso il Centro nell'anno 2019, si precisa che:

- l'intera tariffa pari ad € 136,80 è corrisposta per la presenza dell'utente nel Centro diurno per l'intera giornata;
- la frequenza nel Centro diurno per metà giornata verrà remunerata al 50% e quindi con tariffa pari ad € 68,40.

Per quanto riguarda la remunerazione delle prestazioni relative alle attività programmate oltre l'orario di chiusura del Centro si stabilisce che:

- per le uscite dei gruppi a medio-basso funzionamento (durata 4 ore ciascuna) la tariffa sarà pari ad € 68,40 a uscita (pari al 50% della tariffa giornaliera);
- per le uscite ad alto funzionamento (durata 2/3 ore ciascuna), la tariffa sarà pari ad € 45,60 a uscita (pari al 33,33% della tariffa giornaliera).

La frequenza al Centro da parte degli utenti, per l'intera giornata o parziale (50%) e la partecipazione degli utenti ai gruppi di attività oltre l'orario di chiusura del Centro, dovrà risultare dai documenti riepilogativi mensili delle presenze di cui al successivo articolo 7, predisposti dalla Struttura e verificati e sottoscritti dal Responsabile sanitario dell'Azienda per il contratto.

ART. 5 - BUDGET DI RIFERIMENTO E MODALITA' DI COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DELL'UTENTE

L'Associazione accetta per l'anno 2019 il tetto finanziario annuo massimo di € 562.248,00 (cinquecentosessantadueemiladuecentoquarantotto/00), con prestazioni in esenzione IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633 del 26.10.1972. Il tetto massimo di spesa per il periodo 02.05.2019 – 31.12.2019 è di € 374.832,00.

Tenuto conto di quanto indicato ai precedenti art. 2 e art. 4, il tetto di spesa è definito nella seguente modalità:

- per il Centro diurno: sono state ipotizzate n. 240 giornate annue di apertura con n. 16 utenti;
- per le attività programmate oltre l'orario di chiusura del Centro diurno: sono state ipotizzate uscite settimanali per compressivi n° 20 utenti al mese per 11 mesi all'anno per i gruppi medio-bassa funzionalità, mentre per i gruppi alta funzionalità sono state ipotizzate n. 48 uscite complessive nell'anno per gruppi di n. 10 utenti a uscita.

Per gli anni successivi al 2019 saranno applicate le tariffe indicate al precedente art. 4, mentre i tetti finanziari del contratto saranno determinati a seguito di specifica contrattazione.

Le parti concordano che verranno remunerate esclusivamente le prestazioni effettivamente erogate e l'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti dell'Associazione per l'attività eseguita oltre il volume finanziario assegnato. L'Associazione concorda che non vanterà nessun credito eccedente tale volume, salvo diverso accordo, regolarmente formalizzato, con l'Azienda.

L'utilizzo dei posti previsti dal presente accordo non costituisce vincolo ma una possibilità per l'Azienda, e resta inteso che l'attivazione degli inserimenti è pertinenza della stessa che valuterà la sussistenza delle condizioni per disporre l'utilizzo dei posti.

ART. 6 - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

I rendiconti delle prestazioni effettuate dovranno essere trasmessi entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le prestazioni.

I giustificativi e i rendiconti delle prestazioni effettuate dovranno essere debitamente sottoscritti dal Legale Rappresentante dell'Associazione o suo delegato.

Tra i giustificativi per la frequenza al Centro diurno è indispensabile l'elenco mensile, con i nominativi degli utenti, le date di presenza/assenza o accesso, le date di ammissione e dimissione. Per la partecipazione al gruppo media-bassa funzionalità e al gruppo alta funzionalità è indispensabile l'elenco degli utenti partecipanti con l'indicazione della data e della durata dell'attività.

L'Associazione si impegna a procedere alla fatturazione dell'attività sulla base del prospetto delle presenze mensili e a inviare quest'ultimo al Responsabile Sanitario del contratto per l'Azienda che provvederà alla sua validazione. Questa dovrà essere effettuata entro 10 giorni dal ricevimento del riepilogo mensile. Trascorso tale termine senza che sia stata effettuata tale validazione, la struttura potrà emettere le fatture salvo eventuale conguaglio da effettuarsi nel mese successivo.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall'art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) l'Associazione provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo dell'Azienda che è UFL7WY. Sarà cura dell'Azienda comunicare eventuali variazioni al codice univoco.

L'Associazione si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall'Azienda su tale materia. Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata quantificazione.

L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dall'Associazione quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate, corrispondenti alle giornate di effettiva presenza per la retta giornaliera, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D. Lgs N. 231 del 2002.

I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte dell'Associazione dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria.

Resta inteso che l'Associazione rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE INFORMATICA A CORREDO DELLA FATTURAZIONE

L'Associazione è obbligata a fornire, concordando la modalità, i dati di attività di cui all'art. 6 e quelli ulteriori ritenuti necessari, secondo i tracciati record forniti dall'Azienda e conformi al tracciato regionale.

L'Associazione è tenuta inoltre a fornire i dati di attività e di struttura dei presidi che erogano prestazioni di tipo ex art. 26 L. 833/78 o RSD, secondo i contenuti e nel rispetto delle scadenze e delle modalità di trasmissione previste:

- c) dalle disposizioni Ministeriali (D.M. 23/12/1996 "Modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere: Modello RIA.11") entro il 20 Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento;
- d) da quelle Regionali:
 - Delibera G.R.T. n. 659/01 e successive modifiche ed integrazioni;
 - Delibera G.R.T. n. 595/05 che identifica i percorsi assistenziali per percorso 3 (art. 26 899/79);
 - Delibera G.R.T. n. 833/2016 che detta le nuove scadenze:
 - mensili: trasmissione in Regione entro la fine del mese successivo a quello di erogazione
 - i consolidati di attività vengono definiti dalla Regione Toscana con i dati trasmessi dagli enti preposti entro il 5 febbraio dell'anno successivo a quello di erogazione.

Le date sopra indicate si riferiscono alla trasmissione in Regione, quindi l'Associazione deve provvedere almeno 10 giorni prima per permettere l'analisi della correttezza e l'invio.

- e) Legge Regionale n. 51/2009 e requisiti previsti nel Regolamento 79/R;
- f) da eventuali ulteriori disposizioni Regionali e Ministeriali che dovessero intervenire in itinere.

Poiché l'Azienda ai sensi della L. 449 del 27.12.1997 (art. 32 comma 2) è obbligata a raccogliere e trasmettere i suddetti dati, pena l'applicazione di sanzioni relative a ritardo o a mancato invio dei Flussi Informativi, l'Associazione, a sua volta, è obbligata alla trasmissione dei dati che compongono i flussi di attività e le necessarie informazioni a corredo di questi.

ART. 8 - ELENCO DEL PERSONALE

L'Associazione comunicherà al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno alla SOC aziendale "Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio sanitario dell'Azienda", l'elenco del personale che opera all'interno del Centro con rapporto di lavoro subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in

regime di libera professione. Le eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente. Il primo elenco verrà consegnato all'Azienda in sede di stipula del contratto. A margine dei nominativi dovrà essere indicato il codice fiscale di ognuno.

Art. 9 - INCOMPATIBILITA'

L'Associazione si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all'osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002, D.Lgs 276 del 10.09.2003 e prende atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 7 della Legge 30.12.1991 n. 412, così come richiamato dall'art. 8, comma 9, del D.Lgs 502/92 e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 5 della Legge 23.12.96 n. 662:

- a) l'attività libero professionale dei medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale non è consentita nell'ambito delle proprie strutture, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;
- b) il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il Servizio Sanitario Nazionale, è incompatibile con l'esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge 23.12.1996 n. 662, documenta lo stato del proprio organico a regime con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla legislazione vigente. Si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione all'Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno.

ART. 10 - RISPETTO NORMATIVA VIGENTE

Le attività all'interno della struttura devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni), della legge sulla protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003) e della normativa sulla privacy, provvedendo ad acquisire da parte dell'utente consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili. E' fatto divieto all'Associazione di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Ulteriori specifiche sono indicate nel successivo art. 15.

Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi l'Associazione garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.

Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali del Centro, sono a carico dell'Associazione.

L'Associazione si impegna ad adeguare la Struttura, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

ART. 11 – CONTROLLI

La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale.

I controlli saranno eseguiti direttamente dall'Azienda, secondo procedure definite, almeno una volta l'anno.

Le verifiche sull'attività hanno il compito di accertare l'appropriatezza dell'invio del paziente alla Struttura accreditata da parte del sistema pubblico, secondo i criteri concordati.

Al termine della verifica, l'Azienda dovrà rilasciare idoneo e completo verbale contenente una descrizione delle operazioni compiute nonché degli esiti, concedendo un termine per le controdeduzioni da parte dell'Associazione. L'Azienda si riserva, in ordine alle attività erogate dall'Associazione e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare mediante accessi diretti attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale, sulla qualità dell'assistenza, sull'appropriatezza delle prestazioni rese.

A tale scopo l'Associazione metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l'attività svolta.

Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto al Centro, sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.

ART. 12 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n° 4 del 07.07.2011, le prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. L'Associazione si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva.

L'Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute all'Associazione, acquisirà il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e la certificazione di regolarità contributiva ENPAM.

La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui l'Associazione risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

ART 13 - EFFICACIA DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dall'Azienda USL Toscana Centro nel cui territorio la Struttura ha sede, ed ha efficacia per l'ambito territoriale di competenza.

ART. 14 INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

1. Inadempienze e penali.

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell'Associazione dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all'Associazione per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce onere in alcun caso per l'Associazione dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

L'Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all'art. 4 del presente contratto. Di fronte a tale violazione sarà concesso all'Associazione un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contratto.

2. Sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 5 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso all'Associazione un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà

automaticamente risolto.

3. Recesso

Qualora l'Associazione intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all'Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.

L'Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto all'Associazione da parte dell'Azienda.

4. Risoluzione

L'Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda.

5. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art. 4 addebitabile a responsabilità dell'Associazione;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 15 PRIVACY

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce "privacy".

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l'"Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679", All. A.1.

Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato A.1 al contratto tra Azienda e Associazione di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

Art. 16 – POLIZZE ASSICURATIVE

A copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto dell'Azienda dall'Associazione con mezzi, strumenti e personale propri, la stessa dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente accordo, esonerando espressamente l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto dell'accordo stesso.

ART. 17 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Associazione è tenuta a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nel Centro, i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale alla voce "amministrazione- trasparente- disposizioni generali - atti generali".

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

ART. 19 – DECORRENZA E DURATA

Le parti convengono che il presente accordo ha validità dal 02.05.2019 al 30.04.2021.

Alla scadenza, dopo verifica dell'attività svolta ed a seguito di accordo espresso tra le parti, è possibile rinnovare il contratto di anno in anno verificato il fabbisogno e nel rispetto delle normative in quel momento vigenti per la scelta del contraente, per ulteriori due anni. Alla scadenza è prevista la possibilità di attivare una proroga di tre mesi.

Le parti si danno reciprocamente atto che, nelle more della sottoscrizione del presente accordo, sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi secondo quanto previsto dal presente contratto nel periodo intercorrente tra la decorrenza (02.05.2019) e la data di seconda sottoscrizione.

Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.

ART. 20 – RESPONSABILI DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Sono individuati quali responsabili dell'accordo contrattuale:

a) per l'Azienda:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 nella figura del Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio sanitario, Dott.ssa Lucia Carlini;
- il Responsabile Gestione Amministrativa del Contratto, nella persona del dirigente titolare dell'incarico professionale SOS Servizi amministrativi per territorio e sociale Firenze, Dott.ssa Maria Antonietta Ciardetti;
- il Responsabile per gli aspetti sanitari, il Direttore UFC SMA Firenze, Dr. Paolo Maria Rossi Prodi, del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze;

c) per la Struttura: il Responsabile della convenzione nella figura del Legale Rappresentante, Dr.ssa Maria Carla Morganti.

ART. 21 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente contratto, che consta di n. ___ pagine, sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.

Il presente accordo è in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'at. 27/bis del DPR 26.10.1972 n° 642 e successive modifiche e integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

per l'Azienda USL Toscana Centro
Il Direttore S.O.C. Accordi contrattuali e
convenzioni privato accreditato sanitario e socio
sanitario
Dott.ssa Lucia Carlini
(documento firmato digitalmente)

per l'Associazione Autismo Firenze Onlus
Il Legale Rappresentante
Dr.ssa Maria Carla Morganti
(documento firmato digitalmente)